

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Urbanistica**

Prot. n.60/33405/2010

**OGGETTO: COMUNE DI CARIGNANO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE
N. 1 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Carignano, con deliberazione del C.C. n. 27 del 10/06/2010 (*Prat. n. 93/2010*), trasmesso alla Provincia in data 28/07/2010 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 27 del 10/06/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica e integrazione degli artt. 22.2-22.19-22.35 delle N.T.A. per regolamentare la costruzione di bassi fabbricati da adibire a deposito attrezzi nelle aree agricole normali, contraddistinte con l'acronimo *A* e l'inserimento nelle Norme del Piano dell'art. 55bis per salvaguardare il suolo agricolo dall'installazione indiscriminata di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree agricole *A, Aa, Aats* e *Aac*;

Ed inoltre, l'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Carignano con deliberazione C.C. n. 27 del 10/06/2010, la seguente osservazione:
?? in riferimento alla Norma volta a regolamentare l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su alcuni ambiti comunali, si suggerisce a titolo di apporto collaborativo, di riconoscere cartograficamente i "*....complessi individuati beni culturali ed ambientali nonché quelli aventi valore documentario*" (Cfr. comma 55/b.2, art. 55 bis Norme Tecniche di Attuazione), al fine di esplicitare più chiaramente il carattere puntuale della Variante in oggetto;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Carignano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 08/09/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale